



Num. Progr. 24
del 28/09/2020

COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

OGGETTO: TARI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 24

Adunanza Ordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 28/09/2020 ore 20:00.

L'anno duemilaventi il ventotto del mese di settembre alle ore 20:00, convocato ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "VIDEOCONFERENZA" nel rispetto dell'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dei criteri fissati con Decreto del Sindaco n. 37 del 26/03/2020 recante "GESTIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19».

L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Fatto l'appello nominale risultano:

1. TOMEI GIAN DOMENICO	PRESIDENTE	Presente
2. FERRI GIANNI	VICE SINDACO	Presente
3. DE VINCENZI VALENTINA	CONSIGLIERE	Assente
4. FRANCHINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
5. CASELLI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
6. GIBERTI NOATO	CONSIGLIERE	Presente
7. MUCCI BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
8. MUCCINI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
9. MAGNANI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
10. ROSSI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente
11. SANGUINETTI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale *GIOVANELLI Dott. Giampaolo*

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Verbale n. 24 del 28/09/2020

**OGGETTO: TARI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI
PER L'ANNO 2020**

- Presenti all'appello nominale n° 10
- Entra successivamente il consigliere /
- Esce successivamente il consigliere /
- Presenti alla votazione n° 10

Come previsto dall'art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto digitale e conservati a documentazione della seduta per cinque anni).

L'oggetto del punto in trattazione viene introdotto dal Sindaco, che invita il Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi-Demografici, dott. Zironi Tiziano, ad illustrarlo nel dettaglio.

A seguire intervengono nella discussione il consigliere Magnani Simona e il Sindaco Gian Domenico Tomei.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che avviene per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale

La proposta viene approvata con il seguente esito:

- consiglieri presenti n. 10
- consiglieri votanti n. 10
- astenuti n. 0
- voti favorevoli n. 7 (Tomei Gian Domenico, Ferri Gianni, Franchini Giovanni, Caselli Giorgio, Giberti Noato, Mucci Bruno, Muccini Roberta)
- voti contrari n. 3 (Magnani Simona, Rossi Graziano, Sanguinetti Alessandra)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 voti contrari espressi per appello nominale e n. 0 consiglieri astenuti su 10 consiglieri presenti, di cui 10 votanti

DELIBERA

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

Considerato il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: *"sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione... f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi..."*;
- l'art. 149 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D. Lgs. n. 446/97 in particolare dispone: " *...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*";
- il Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali del Comune di Polinago, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 che differisce il termine di approvazione del bilancio 2020 al 31/03/2020;
- la seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, riunita il 27 febbraio al Ministero dell'Interno, ha dato parere favorevole allo slittamento al 30 aprile dell'approvazione per i Comuni dei bilanci di previsione 2020;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio 2020 al 31 maggio;
- l'art. dell'art.106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77, ha rinviato al 30/9/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni;
- l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27/12/2019, n. 160, prevede ora, come modificato dal citato art.106 comma 3-bis, il differimento, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre 2020 i termini per trasmettere telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione sul portale del federalismo fiscale ai fini dell'efficacia delle stesse.

Considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co.683, della citata L n.147/2013 che dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;
- il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Polinago approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/06/2020 n. 15;

Considerato stante l'esposto quadro normativo, si ritiene che competa allo scrivente Comune per mezzo del proprio Consiglio Comunale disporre e disciplinare il quadro tariffario e le agevolazioni ai fini del tributo e per l'anno in oggetto quale esercizio di funzione fondamentale attribuita per legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della costituzione;

Considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 527 e ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 n. 443/2019/R/RIF ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

Considerato con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione del tributo sui rifiuti, tenuto conto delle riduzioni previste dal proprio regolamento comunale;
- d'altra parte, ad oggi il Gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra utenza

- domestica ed utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti altrove informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- pertanto, nell'ambito della presente approvazione sono assunti le motivazioni, il sistema di costi e relativa ripartizione nonché le tariffe e relativi coefficienti K risultanti dalla citata deliberazione n. 5 del 27/02/2019;

Considerato in merito all'intervenuta emergenza Covid-19:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o Coronavirus;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 01/02/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;
- con decreto legge del 30/07/2020, n. 83 la scadenza della dichiarazione di emergenza è stata prorogata al 15/10/2020;
- per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus, d'altra a sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici a fronte della grave crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus ed alle necessarie misure di contenimento adottate per contrastare lo stesso;

Richiamati inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
 - o la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - o la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - o la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - o la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - o la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - o la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - o la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - o la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - o la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

- “l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che “il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”;
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Considerato che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

Richiamati, tra gli altri, i Decreti Regionali n. 29 del 08/03/2020, n. 31 del 09/03/2020, n. 32 del 10/03/2020, n. 34 del 12/03/2020, n. 35 del 14/03/2020, n. 43 del 20/03/2020, n. 25 del 21/03/2020, n. 49 del 25/03/2020, n. 57 del 03/04/2020, n. 58 del 04/04/2020, n. 61 del 11/04/2020, n. 66 del 22/04/2020, n. 69 del 24/04/2020, n. 70 del 27/04/2020, n. 75 del 06/05/2020;

Considerato in merito alle determinazioni da assumere per il tributo in oggetto nel corso dell'emergenza Covid-19:

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria-economico-sociale, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del DL 17/3/2020, n. 18, convertito con legge 24/4/2020, n. 27, è stato prorogato al 31/7/2020 il termine per approvare le tariffe ai fini del tributo e l'anno in oggetto;
- il termine per deliberare le tariffe TARI è stato successivamente accorpato a quello per l'approvazione del bilancio di previsione fissando la scadenza al 30/9/2020, ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77;
- ai sensi del comma 5 del citato art.107 del DL n.18/2020, è disposto che: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;
- in ragione delle suesposte disposizioni di legge, è intervenuta l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la quale con delibera n.158 del 05/05/2020 ha previsto riduzioni della parte variabile delle tariffe a favore dell'utenza non domestica al fine di tener

- conto della minor produzione e conferimento di rifiuti da parte degli operatori economici che non hanno operato a causa delle misure di contenimento sociale;
- con la medesima delibera n.158/2020, ARERA ha regolato anche la previsione di riduzioni ed agevolazioni facoltative a favore delle utenze domestiche e non domestiche;
 - inoltre, con delibera n. 238 del 23/06/2020, la medesima ARERA ha introdotto modifiche ed integrazioni alla regolazione del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021, a suo tempo approvato con delibera n. 443 del 31/10/2019; ovvero in merito alla determinazione del piano economico finanziario per l'anno in oggetto per tener conto da una parte dei minori costi legati ai minori conferimenti di rifiuti da parte degli operatori economici e, dall'altra, dei maggiori costi sostenuti dai gestori per far fronte al Covid-19;

Considerato in merito all'approvazione definitiva delle tariffe e coefficienti K per l'applicazione della tassa rifiuti nel Comune di Polinago:

- ad oggi, non risulta approvato da parte di ATERSIR alcun piano economico finanziario per la determinazione dei costi da coprire nell'anno in oggetto con la tassa rifiuti in ragione del continuo mutamento dell'esposto quadro normativo di riferimento resosi necessario per contrastare l'emergenza Covid-19;
 - l'unico piano economico finanziario a propria disposizione, da prendere a riferimento per la determinazione delle tariffe, è quello approvato per l'anno 2019 dal Consiglio d'Ambito ATERSIR con deliberazione n. 14 del 5 febbraio 2019 e richiamato nella succitata deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe per l'anno 2019, n. 5 del 27/02/2019, nella quale si riporta anche il costo del Comune di Polinago, con importi così suddivisi:
- costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2019, importo netto di € 300.547,00 (oltre ad IVA dove applicabile);
 - costi previsti dal Comune relativi ai CARC (postalizzazione, commissioni incasso bollettini, spese postali, cancelleria, coattivo, incidenza non riscosso, personale), € 32.611,06 (IVA compresa);
 - costi comuni diversi (CCD) previsti in € 3.695,74;
 - costi generali di gestione (CGG) quantificati in € 495,00;
 - altri costi imputabili previsti in €. 10.424,26 di cui € 10.000,00 per incentivi relativi alla raccolta differenziata e € 424,26 per quota interessi mutui;

Dato atto che il costo complessivo arrotondato da coprire per l'anno 2019 era pari a € 377.829,00;

Preso atto del seguente criterio adottato:

- stima della produzione di rifiuti delle utenze non domestiche per poi determinare per differenza i quantitativi delle utenze domestiche;
- utilizzo delle superfici delle utenze non domestiche per categoria moltiplicate per il rispettivo coefficiente di produzione di rifiuti al mq per ottenere una stima totale di produzione di rifiuti;
- sottrazione dal totale rifiuti previsto per l'anno 2019 del totale rifiuti utenze non domestiche come precedentemente stimato;

Considerato che ai fini della determinazione della tariffa sono stati utilizzati i coefficienti previsti per i Comuni del nord dal DPR 158/1999 con le seguenti modalità:

- per le utenze domestiche tabella 1b (Ka - coefficiente per il calcolo della parte fissa);
- per le utenze domestiche valori medi tabella 2, (Kb -coefficiente per il calcolo della parte variabile);
- per le utenze non domestiche tabella 3b (Kc - coefficiente per il calcolo della parte fissa);
- per le utenze non domestiche tabella 4b (Kd - coefficiente per il calcolo della parte variabile);
- per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per tutte le categorie ad eccezione delle categorie 5, 6, 16, 17 e 20 alle quali è stato attribuito il coefficiente minimo per evitare un aumento eccessivo dell'onere tributario di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie;

Considerato che le tariffe tari 2019 erano le seguenti:

Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

COMP. NUCLEO FAM.	FISSA €/MQ	VARIABILE €/ANNO
1	€ 0,436219	€ 76,127781
2	€ 0,508922	€ 152,255562
3	€ 0,560853	€ 190,319453
4	€ 0,602398	€ 247,415289
5	€ 0,643943	€ 304,511125
6 o +	€ 0,675101	€ 352,090989
DR (domestici residenti)	€ 0,508922	€ 152,255562
DN (domestici non residenti)	€ 0,508922	€ 152,255562

Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche

CATEGORIA NON DOMESTICA		FISSA €/MQ	VAR. €/MQ	TOT. TARIFFA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,529039	€ 1,158688	€ 1,687727
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,829865	€ 1,807002	€ 2,636867
3	Stabilimenti balneari	€ 0,653519	€ 1,434566	€ 2,088085
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,446052	€ 0,979367	€ 1,425419
5	Alberghi con ristorante	€ 1,109945	€ 2,424969	€ 3,534914
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,829865	€ 1,807002	€ 2,636867
7	Case di cura e riposo	€ 1,037332	€ 2,259442	€ 3,296774
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,172185	€ 2,565667	€ 3,737852
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,601652	€ 1,318697	€ 1,920349
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,151438	€ 2,516008	€ 3,667446
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,576745	€ 3,434683	€ 5,011428
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,078825	€ 2,344964	€ 3,423789
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,203305	€ 2,615325	€ 3,818630
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,943972	€ 2,069086	€ 3,013058
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,130692	€ 2,460833	€ 3,591525
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 5,020688	€ 10,944087	€ 15,964775
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,775889	€ 8,226687	€ 12,002576
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,468851	€ 5,393418	€ 7,862269
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,707437	€ 5,906551	€ 8,613988
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,286234	€ 13,716663	€ 20,002897
21	Discoteche, night club	€ 1,701225	€ 3,710561	€ 5,411786

Considerato che:

- applicando le tariffe e i coefficienti K relativi al tributo vigenti nel 2019, sulla base dell'elaborazione effettuata nello scorso mese di luglio (considerando un'elaborazione del 50% per le utenze domestiche e un 30% per le utenze non domestiche), all'atto dell'acconto 2020, dal proprio Ufficio Tributi, dai dati e dalle informazioni a disposizione con il software in

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Polinago. Responsabile Procedimento: GHERARDI FRANCESCO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

dotazione, risulta una stima assolutamente previsionale totale annua di gettito per il 2020 di € 372.615,00. Dal confronto dei due importi annui, emerge che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe TARI 2019 è insufficiente a finanziare il costo del pef 2019, fermo restando che il citato gettito si deve intendere suscettibile di continua variazione in ragione del modificarsi dinamico e continuo del quadro complessivo dei contribuenti e della base imponibile;

- stante quanto fin qui esposto, essendo nell'impossibilità di stabilire nuove tariffe a copertura del PEF per l'anno in oggetto non ancora approvato, si impone la necessità di confermare le tariffe ed i coefficienti K vigenti nel 2019 ai sensi del citato art. 107 comma 5 del DL n.18/2020, rinviando al 2021 le proprie determinazioni relative all'eventuale conguaglio da operarsi a seguito dell'approvazione del PEF per l'anno in oggetto.

Considerato in merito alla manovra TARI per l'anno in oggetto:

- che, come si evince dalla citata delibera n. 158 di ARERA, gli Enti territoriali competenti devono introdurre riduzioni dei coefficienti Kd a favore delle categorie delle utenze non domestiche al fine di tener conto della minor produzione di rifiuti e quindi del minor conferimento al servizio pubblico degli stessi in ragione della chiusura forzata dell'attività in ottemperanza delle disposizioni in materia di contenimento sociale;
- ciò, comporterebbe la modifica dei parametri di ripartizione del costo del PEF fondata sui coefficienti K, con conseguente redistribuzione dei costi non coperti da detti utenti non domestici, a carico degli altri utenti, domestici e non domestici, in un anno di difficoltà ed emergenza economico-sociale;
- inoltre, l'operazione di riduzione dei K inciderebbe inevitabilmente anche sulle tariffe imponendo la complessiva rideterminazione delle stesse, ponendosi in contrasto con la volontà dello scrivente Ente di confermare per l'anno in oggetto quelle vigenti nell'anno antecedente allo stesso quale legittima prerogativa prevista per legge ai sensi del citato art.107, comma 5, DL n.34/2020;
- al fine di dare soluzione agli esposti problemi, questo Ente, con la manovra contenuta nel presente atto intende:
 - o da una parte, prevedere agevolazioni fiscali a favore delle utenze domestiche e non domestiche a copertura alla minore entrata derivante dalla riduzione dei citati K con risorse finanziate dal proprio bilancio comunale;
 - o dall'altra, evitare di rideterminare le tariffe per l'anno in oggetto intendendo confermare quelle del 2019.

Considerato quindi, che con il presente atto si intende, utilizzando risorse ricavabili dal proprio bilancio di previsione, in materia di tassa rifiuti:

- adottare riduzioni e agevolazioni a favore di cittadini e famiglie (utenze domestiche);
- adottare riduzioni e agevolazioni a favore degli operatori economici (utenze non domestiche) anche al fine di dare attuazione quanto regolato con delibera n.158 del 5/5/2020 di ARERA;
- riapprovare il quadro generale delle tariffe ai sensi del citato art. 177, co.5 del DL n.118/2020, anche al fine della semplificazione degli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi nel portale del federalismo fiscale e di una migliore intellegibilità complessiva della manovra fiscale operata a favore dei cittadini e degli operatori di settore;

Preso atto della comunicazione di ATERSIR relativa al "servizio gestione rifiuti "trasmissione ipotesi previsionali di stima riduzione costi per minori volumi di rifiuti e minori servizi derivanti dall'emergenza da COVID-19" con la quale comunicano la proposta previsionale del Gestore, di stima di riduzione dei costi per minori volumi di rifiuti e minori servizi derivanti dall'emergenza Covid-19 che può essere utilizzata per finanziare l'applicazione delle riduzioni previste dalla delibera ARERA n. 158/2020 per le utenze non domestiche impattate. La suddetta stima riguarda la riduzione delle fatture mensili SGRUA per un importo di € 7.327,00;

Richiamata la Legge Regionale n. 16/2015 con la quale è stato istituito il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (fondo) presso ATERSIR e alimentato annualmente da una quota compresa tra i costi comuni del servizio e dal contributo della Regione derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica.

Tale fondo prevede specifiche linee di incentivazione destinate a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni virtuosi, a ridurre i costi per le trasformazioni del servizio e a realizzare specifici progetti di riduzione della produzione di rifiuti.

Richiamato il documento di indirizzo approvato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR nella seduta del 27 aprile 2020 con il quale viene richiesto per l'anno 2020 di:

- utilizzare le risorse disponibili sul Fondo per sostenere i Comuni riducendo i Piani Economico Finanziari del servizio (PEF 2020);
- evitare il prelievo di risorse dai costi comuni del PEF 2020 dei Comuni per l'alimentazione del Fondo;

Preso atto:

- dell'ordinanza della Giunta Regionale n. 119 del 25/06/2020 con la quale il Presidente della Regione Emilia Romagna, condividendo le richieste avanzate da ATERSIR alla luce della situazione di difficoltà in cui versano le Amministrazioni per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso;
- della comunicazione di ATERSIR relativa a "provvedimenti di gestione straordinaria del Fondo d'ambito di Incentivazione istituito ai sensi della L.R. 16/2015, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 119 del 25/06/2020" con la quale comunica, tra l'altro:
 - o la mancata contribuzione al Fondo d'ambito da parte dei Comuni per l'anno 2020 in applicazione dell'Ordinanza Regionale richiamata;
 - o l'utilizzo straordinario di risorse a favore dei Comuni;
 - o l'utilizzo di risorse regionali per le linee del Fondo d'ambito 2020;
- dell'ulteriore ordinanza della Giunta Regionale n. 156 del 04/08/2020 volta, tra l'altro ad integrare il proprio provvedimento n. 119 del 25/06/2020 implementando ulteriormente il Fondo;
- della determinazione ATERSIR n. 154 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto "Fondo d'ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020" con la quale ATERSIR determina di liquidare ai Comuni e ai gestori beneficiari i contributi straordinari COVID spettanti per l'anno 2020; i Comuni beneficiari di tali contributi utilizzeranno tali risorse, come previsto dalla richiamata ordinanza di Giunta Regionale n. 119/2020, a copertura della agevolazioni riconosciute alle utenze (prioritariamente domestiche) in situazione di incapienza a causa dell'emergenza sanitaria, ovvero a copertura dei costi del servizio rifiuti. L'importo spettante al Comune di Polinago risulta di € 2.611,00;

Considerato che a seguito dell'adozione dei diversi provvedimenti nazionali e regionali adottati per contrastare l'emergenza (a tutt'oggi in corso seppur con un allentamento delle misure emergenziali) che hanno limitato fortemente gli spostamenti, anche tra regioni e comuni, i contribuenti tari non residenti sul territorio del Comune di Polinago si sono trovati impossibilitati ad accedere e quindi ad usufruire delle seconde case;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Demografici ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Demografici ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

1) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2019 applicandole all'anno 2020:

Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

COMP. NUCLEO FAM.	FISSA €/MQ	VARIABILE €/ANNO
1	€ 0,436219	€ 76,127781
2	€ 0,508922	€ 152,255562
3	€ 0,560853	€ 190,319453
4	€ 0,602398	€ 247,415289
5	€ 0,643943	€ 304,511125
6 o +	€ 0,675101	€ 352,090989
DR (domestici residenti)	€ 0,508922	€ 152,255562
DN (domestici non residenti)	€ 0,508922	€ 152,255562

Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche

CATEGORIA NON DOMESTICA		FISSA €/MQ	VAR. €/MQ	TOT. TARIFFA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,529039	€ 1,158688	€ 1,687727
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,829865	€ 1,807002	€ 2,636867
3	Stabilimenti balneari	€ 0,653519	€ 1,434566	€ 2,088085
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,446052	€ 0,979367	€ 1,425419
5	Alberghi con ristorante	€ 1,109945	€ 2,424969	€ 3,534914
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,829865	€ 1,807002	€ 2,636867
7	Case di cura e riposo	€ 1,037332	€ 2,259442	€ 3,296774
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,172185	€ 2,565667	€ 3,737852
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,601652	€ 1,318697	€ 1,920349
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,151438	€ 2,516008	€ 3,667446
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,576745	€ 3,434683	€ 5,011428
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,078825	€ 2,344964	€ 3,423789
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,203305	€ 2,615325	€ 3,818630
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,943972	€ 2,069086	€ 3,013058
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,130692	€ 2,460833	€ 3,591525
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 5,020688	€ 10,944087	€ 15,964775
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,775889	€ 8,226687	€ 12,002576
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,468851	€ 5,393418	€ 7,862269
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,707437	€ 5,906551	€ 8,613988
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,286234	€ 13,716663	€ 20,002897

21	Discoteche, night club	€ 1,701225	€ 3,710561	€ 5,411786
----	------------------------	------------	------------	------------

2) Di dare atto che quanto disposto al punto precedente è determinato in ragione dei coefficienti, dei parametri, dei costi e delle motivazioni meglio precisati nella sopra riportata premessa;

3) Di dare atto, conseguentemente, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATERSIR e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ai sensi dell'art.107, comma 5, del DL 17/3/2020, n. 18, convertito con legge 24/4/2020 n.27;

4) Di dare atto che dall'applicazione delle tariffe approvate deriva un gettito determinato in via assolutamente prudenziale nei termini meglio precisati in premessa in modo da garantire la copertura del costo del servizio di gestione rifiuti per € 372.615,00;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Modena nella misura del 5%;

6) Di approvare, in ottemperanza all'ordinanza regionale n. 119/2020 una riduzione della tassa dovuta per l'anno 2020 a favore delle utenze domestiche non residenti; detta riduzione è riconosciuta una tantum sulla quota variabile delle utenze domestiche non residenti (cat. tariffaria DN), suddividendo l'importo del contributo straordinario Covid-19 per le utenze attive;

7) Di approvare, a favore delle utenze non domestiche, la riduzione tecnica della tassa di pari importo a quello che sarebbe stato ottenuto con la riduzione dei Kd (parte variabile della tariffa) approvati dal Comune per l'anno 2019, a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione obbligatoria per l'emergenza Covid-19, applicando i criteri previsti dall'art. 1 della Delibera di ARERA del 05/05/2020 n.158;

8) Di disporre che le riduzioni del punto 7 siano calcolate:

8.1 in ragione dei giorni di chiusura per le utenze rientranti nell'art. 1 comma 1.2 della citata delibera di Arera n. 158/2020;

8.2 applicando una riduzione del 25% per le utenze rientranti nell'art. 1 comma 1.3 della citata delibera di Arera n. 158/2020;

8.2 per le utenze rientranti nell'art. 1 comma 1.4 della citata delibera di Arera n. 158/2020, applicando la riduzione secondo i criteri di cui ai precedenti commi 8.1 e 8.2 a seguito di individuazione dei giorni di chiusura relativi alle attività che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati;

9) Di disporre che per speditezza l'applicazione delle riduzioni del punto 8 del presente dispositivo è calcolata anticipatamente in via provvisoria d'ufficio dal Servizio Finanziario – Tributi - Demografici, all'atto della liquidazione ordinaria del tributo dovuto, applicando le riduzioni di cui al presente articolo in base e nei limiti delle informazioni a propria disposizione; il contribuente avrà comunque modo di presentare all'Ente un'autocertificazione entro il 20 novembre 2020 al fine della verifica del contributo concesso;

10) In deroga a quanto stabilito dal regolamento per la disciplina TARI le agevolazioni presenti in questa delibera possono essere concesse fino a capienza della quota variabile;

11) Di dare atto che le riduzioni di cui al punto 7 hanno natura tecnica attuativa del principio di "chi inquina paga" nel rispetto della normativa italiana ed eurounitaria e non costituiscono aiuti di stato; relativamente alla normativa sugli aiuti di stato l'Ente si riserva di effettuare gli approfondimenti necessari dando corso agli adempimenti che eventualmente si rendessero necessari;

12) Di disporre che il finanziamento delle riduzioni previste con il presente atto di cui al punto 6 del presente dispositivo rimane a carico del bilancio di previsione del Comune per l'anno in oggetto, nei limiti del minor costo relativo alla richiamata L.R. 16/2015, come riportato in premessa; il predetto importo è destinato a finanziare prioritariamente le riduzioni previste a favore delle utenze domestiche;

13) Di disporre che il finanziamento delle agevolazioni previste con il presente atto di cui al punto 8 del presente dispositivo rimane a carico del bilancio di previsione del Comune per l'anno in oggetto, nei limiti del minor costo SGRUA sostenuto come riportato in premessa; il predetto importo è destinato a finanziare prioritariamente le riduzioni previste a favore delle utenze non domestiche;

14) Di dare mandato al competente Servizio di procedere a compiere tutti gli atti e le attività di pubblicazione e trasparenza ai sensi di legge relativamente al presente atto compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

COMUNE DI POLINAGO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Segue Verbale n. 24 del 28/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
TOMEI Gian Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
GIOVANELLI Dott. Giampaolo

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: TARI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2020**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Polinago, li 21/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
ZIRONI TIZIANO

COMUNE DI POLINAGO

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: TARI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2020**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Polinago, li 21/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
ZIRONI TIZIANO



COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 24 DEL 28/09/2020

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

dal 29-set-2020 al 14-ott-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

Firmato digitalmente

GIAN DOMENICO TOMEI